



Studio Annalise Keating

Caso n. 7 del 25.11.2021

Gruppo: CAIMI

Componenti del gruppo: Giorgia Vittoria Caimi, Giulia Barberio.

Discussione in aula: sì no

Parere sul caso: La controparte adduce pesanti accuse contro l'imputato attribuendogli a titolo doloso il concorso dei fatti di omicidio volontario e violazione di domicilio, capi di imputazione per i quali è chiamato in giudizio; la difesa prende le parti dell'imputato. La fattispecie di reato di cui all'art. 614 c.p. sembra non avere riscontri con il caso di specie in quanto l'elemento oggettivo dovrebbe consistere in una condotta che si sostanzia nell'introdursi o trattenersi senza la volontà espressa o tacita di chi ha il potere di escluderlo: elementi che non si riscontrano nel caso di specie in quanto si riporta l'elemento fattuale dell'intercorsa telefonata tra l'imputato e il generale dove questi chiede al primo *di andarlo a trovare* e si mostra, successivamente al suo arrivo, *contento* di vederlo e *grato per la tempestività* dell'intervento. Si esclude, quindi, sulla base di suddette circostanze fattuali, la violazione di domicilio a norma dell'art. 614 c.p. in quanto sussiste la volontà espressa- attuata attraverso la parola- del generale, soggetto titolare dello ius excludendi (diritto di negare l'ingresso nella propria abitazione a soggetti terzi), di accogliere in casa l'amico; si esclude, perciò, che l'introduzione e il successivo trattenersi siano avvenuti clandestinamente (l'azione non viene compiuta di nascosto) o con l'inganno (in quanto vi è stata esplicita richiesta). Gli elementi di fatto sopracitati sono rafforzati dalla presenza dell'uscio di casa socchiuso che, nonostante *la lunga e in guaribile malattia*, potrebbe essere frutto di un'azione, seppur non abituale (quella di alzarsi dal letto), del generale vista la necessità di ricevere l'amico. Invece, per quanto attiene la fattispecie di omicidio volontario, riteniamo necessario esaminare il caso di specie rinvenendo che in realtà si tratta di quella fattispecie attenuata di omicidio espletata nell'art. 579 c.p.: l'omicidio del consenziente. La condotta che l'imputato pone in essere è ascrivibile a suddetto reato in quanto siamo in presenza di un'esplicita richiesta da parte del generale di iniettare la dose letale di morfina. Il consenso dato dal generale è serio, esplicito, non equivoco (infatti, non lascia intendere volontà contraria), valido, senza riserve e perdurante cioè si manifesta fino al momento in cui l'imputato gli somministrerà la dose. Le ragioni che ci spingono a escludere l'ipotesi di omicidio volontario attengono alla natura del dolo: la presenza dell'elemento soggettivo è da relazionarsi con l'elemento del consenso del generale. A norma dell'art. 575 c.p. il soggetto che agisce esprime nella realizzazione del fatto una esplicita volontà di causare l'evento lesivo; invece, a norma dell'art. 579 c.p. si va comunque ad arrecare un danno in quanto si pone fine alla vita dell'uomo ma nel farlo si assecondano le istanze della vittima. Inoltre, si evidenzia l'elemento della pietà che ha spinto l'imputato ad agire: questa circostanza potrebbe essere considerata attenuante (ai sensi dell'art. 62-bis) dato che, come si evince dalle memorie, inizialmente l'imputato si rifiuta *categoricamente di compiere un gesto così estremo* ma spinto dalla stima e dal senso di compassione che nutre verso il generale per lo stato in cui questi versava, decide di *esaudire quella richiesta*. Si ravvisa, inoltre, nel caso di specie che a norma del co.3 art. 579 c.p., essendo il generale un soggetto lucido la cui manifestazione di volontà non è in alcun modo da ritenersi viziata o estorta con violenza, minaccia o suggestione, all'imputato non potranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 575 c.p. In conclusione sulla base delle nostre considerazioni non riteniamo applicabile la fattispecie di cui all'art. 614 c.p. e di conseguenza ripudiamo la tesi dell'accusa che asserisce la presenza di un concorso materiale di reati. Si richiede quindi l'esclusiva applicazione della pena disposta dall'art. 579 c.p. tenendo presente la circostanza attenuante ex art. 62 bis inerente la pietà con cui l'imputato ha commesso il fatto (omicidio del consenziente pietatis causa).

NB Mantenere Times New Roman 12, interlinea 1.5; non superare la pagina